

**SCHEMA DI VALUTAZIONE n. 18/2011
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

TITOLO:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).		
NUMERO ATTO	COM (2011) 8 def.		
NUMERO PROCEDURA	2011/0006 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	19.01.2011		
DATA DI TRASMISSIONE	20.01.2011		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	18.03.2011		
ASSEGNATO IL	26.01.2011		
COMM.NE DI MERITO	6 ^a	Parere motivato	10.03.2011
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a ,14 ^a	Oss.ni e proposte entro	03.03.2011
OGGETTO	La proposta di direttiva apporta modifiche alle direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE, alla luce dell'istituzione del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (ESFS) e dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Con le modifiche proposte si intende garantire l'efficace funzionamento dell'ESFS, mediante la creazione di un insieme unico di norme che garantirà l'armonizzazione e l'applicazione uniforme, a vantaggio del mercato interno.		
BASE GIURIDICA	Artt. 50, 53, 62 e 114 del TFUE, che corrispondono rispettivamente agli artt. 44, 47 paragrafo 2, 55 e 95 del TCE, a loro volta base giuridica delle direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE. Al punto 4 della relazione, la Commissione europea sostiene, infatti, che: "la direttiva di modifica dovrebbe avere la stessa base giuridica delle direttive modificate". Nella fattispecie, gli artt. 50 e 114 si riferiscono alla direttiva 2003/71/CE e gli articoli 53 e 62 alla direttiva		

2009/138/CE.

**PRINCIPIO DI
SUSSIDIARIETÀ**

Nel considerando (31) della proposta, la Commissione sostiene che essa è conforme in quanto gli obiettivi prefissati, tra cui quello di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso una regolamentazione uniforme, proteggere i contraenti e i beneficiari, tutelare l'integrità, l'efficienza e il funzionamento dei mercati finanziari e rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e richiedono l'intervento a livello dell'Unione.

**PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITÀ**

Nel considerando (31) della proposta la Commissione sostiene che essa è conforme in quanto si limita a quanto necessario al conseguimento degli obiettivi.

ANNOTAZIONI:

Per far fronte alla crisi dei mercati finanziari, la Commissione europea, nel settembre 2009, ha presentato un pacchetto di proposte volte ad istituire il Sistema europeo delle Autorità di vigilanza finanziaria (ESFS), composto da tre Autorità che sostituiscono alcuni comitati di vigilanza europei. Pertanto, nel 2010 sono stati adottati i regolamenti istitutivi dell'EIOPA, l'Autorità di europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, dell'ESMA, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e dell'EBA, l'Autorità bancaria europea.

Per garantire il buon funzionamento dell'ESFS, occorre modificare la normativa dell'Unione nei settori di attività delle suddette autorità, nella fattispecie le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE. La prima, nota anche come "direttiva Prospetto", riguarda il prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione dei servizi finanziari e mira a migliorare la qualità dell'informazione fornita agli investitori dalle società che vogliono raccogliere capitali nell'UE. La seconda, conosciuta anche come "direttiva Solvibilità II", riguarda l'accesso e l'esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e armonizza le legislazioni degli Stati membri in materia, al fine di fornire alle imprese un quadro giuridico per esercitare la propria attività nel mercato interno.

Entrambe le direttive prevedono l'adozione di misure di esecuzione mediante la comitatologia, ovvero quella procedura in base alla quale la Commissione europea, assistita da comitati tecnici, adotta misure tecniche per dare esecuzione alla normativa europea¹. Con il Trattato di Lisbona, la procedura di comitatologia viene abolita ed è previsto che la Commissione, mediante gli atti delegati, di cui all'articolo 290 del TFUE, possa emanare atti non legislativi di portata generale, che integrano o modificano elementi non essenziali di un atto

¹ Si ricorda che, nel caso particolare del settore finanziario, tale procedura rientra nella cosiddetta "procedura di Lamfalussy", adottata nel 2001 al fine di rendere più efficace e trasparente il processo legislativo in tale settore. La "procedura di Lamfalussy" è articolata su quattro livelli diversi. Il primo livello prevede l'adozione della legislazione quadro, mediante la procedura di codecisione. Il secondo livello consiste nell'adozione di misure di esecuzione dettagliate delle norme di primo livello, mediante comitatologia. Per l'elaborazione tecniche delle misure di esecuzione, la Commissione si avvale del parere di comitati composti da rappresentanti degli organismi di controllo nazionali operanti nel settore bancario, delle assicurazioni e pensioni professionali e dei mercati di valori immobiliari. Il terzo livello prevede il coordinamento, da parte dei comitati, dell'attuazione e dell'applicazione coerente delle misure di primo e secondo livello negli Stati membri. Infine, il quarto livello consiste nel controllo, da parte della Commissione europea, dell'attuazione della normativa UE nel diritto nazionale nel rispetto dei tempi previsti.

legislativo, che dovrà indicare, a sua volta, gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere.

I regolamenti istitutivi delle Autorità di vigilanza europea, adottati dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, prevedono quindi il ricorso all'articolo 290 del TFUE, nonché all'articolo 291, il quale stabilisce che, pur restando agli Stati membri la competenza ad adottare misure di esecuzione, laddove siano necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, questi conferiscano alla Commissione europea poteri di esecuzione.

Pertanto, la proposta in esame adegua le direttive 2003/71/Ce e 2009/138/CE alle nuove disposizioni del TFUE e ai regolamenti istitutivi dell'ESMA e dell'EIOPA.

Una **prima serie di modifiche**, che riguarda entrambe le direttive, prevede **l'elaborazione dell'ambito di applicazione degli standard tecnici di regolamentazione e di esecuzione**. La proposta individua i settori in cui all'ESMA e all'EIOPA viene conferito il potere di elaborare i progetti dei suddetti standard e le modalità di adozione. Infatti, i regolamenti istitutivi dispongono che le autorità di vigilanza elaborino progetti di standard tecnici nelle materie specificate nella normativa di settore, che saranno adottati dalla Commissione in base agli articoli 290 e 291 del TFUE. Nella fattispecie, la proposta inserisce il riferimento, all'interno della direttiva Prospetto (direttiva 2003/71/CE), alla procedura per l'adozione di standard tecnici di regolamentazione di cui agli articoli 10-14 del Regolamento istitutivo dell'ESMA (Regolamento UE n. 1095/2010), che prevedono il ricorso ad atti delegati in base all'articolo 290. Tali progetti saranno elaborati dall'ESMA per conto della Commissione europea che dovrà adottarli. Gli standard tecnici di regolamentazione saranno adottati per specificare le procedure per l'approvazione del prospetto e le informazioni da includere in esso, nonché per la sua pubblicazione.

Per quanto riguarda la direttiva Solvibilità II (direttiva 2009/138/CE), viene incluso il riferimento all'articolo 15 del Regolamento istitutivo dell'EIOPA (Regolamento UE n. 1094/2010), in base al quale l'autorità elabora progetti di standard tecnici di esecuzione per la Commissione europea, secondo l'articolo 291 TFUE. Gli standard tecnici di esecuzione devono essere adottati per l'applicazione di una serie di norme riguardanti, tra l'altro: le informazioni da fornire ai fini della vigilanza; la maggiorazione del capitale; la valutazione delle attività e passività.

La **seconda serie di modifiche** riguarda la direttiva Solvibilità II e prevede: allineamento, caso per caso, della procedura di comitatologia all'articolo 290 del TFUE; disposizioni in materia di risoluzione di controversie; altre modifiche aggiuntive.

Per quanto riguarda l'**allineamento della procedura di comitatologia all'articolo 290 del TFUE**, la proposta conferisce alla Commissione europea numerosi poteri delegati in una serie di materie, tra cui: requisiti di governance; informazioni da fornire alle autorità di vigilanza; determinazione e classificazione dei fondi propri; formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità; scelta dei metodi e delle ipotesi per il calcolo delle riserve tecniche. Il potere di delega è conferito per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della direttiva, prorogabili per periodi di altrettanta durata, eccetto in caso di revoca dal parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

In materia di **controversie**, i regolamenti istitutivi delle Autorità di vigilanza europee prevedono che le suddette possano intervenire qualora le autorità nazionali competenti di uno o più Stati membri non riescano ad trovare un accordo tra loro. A tal fine i regolamenti prevedono che la normativa settoriale specifichi i casi in cui le Autorità di vigilanza europee hanno facoltà di intervenire. Pertanto, la proposta in esame fissa una prima serie di casi all'interno della direttiva Solvibilità II, delineando una procedura per la risoluzione delle controversie, in base

alla quale viene data facoltà ad una delle autorità di vigilanza nazionali interessate di sollevare la questione presso l'EIOPA.

La proposta apporta poi alcune **modifiche aggiuntive** alla direttiva Solvibilità II. Innanzitutto viene eliminato qualunque riferimento al CEIOPS, Comitato della autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, che sarà sostituito dall'EIOPA. Inoltre, vengono specificate le condizioni, che dovranno essere constatate dall'EIOPA, per la determinazione di un "crollo eccezionale" dei mercati: ovvero l'incapacità di una o più imprese di assicurazione o riassicurazione di soddisfare la richiesta di ristabilire, entro i tempi previsti, il livello di fondi propri in modo da coprire il requisito patrimoniale di solvibilità o ridurre il profilo di rischio. Vengono poi adeguati all'inflazione gli importi in euro del livello minimo del requisito patrimoniale delle imprese di riassicurazione *captive*. Al fine di agevolare la transizione verso un nuovo regime ed evitare turbative di mercato, sono previste misure transitorie che riguardano, tra l'altro: i requisiti di governance; la valutazione; le informazioni da fornire alle autorità di vigilanza e l'informativa al pubblico; la determinazione e la classificazione dei fondi propri; la formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. Gli elementi non essenziali di tali misure transitorie, saranno a loro volta determinati mediante atti delegati. Infine, viene fissata una proroga di due mesi per la scadenza per il recepimento della direttiva Solvibilità II da parte degli Stati membri, fissata ora al 1° gennaio 2013.